



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITAS ITC**  
**ROSSANO**



☎ 0983/511227 ☎ 0983/290689

CSIS04600Q - C.F. 97022350785

[www.itasitcrossano.edu.it](http://www.itasitcrossano.edu.it)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - -ROSSANO  
Prot. 0007482 del 25/08/2021  
(Uscita)

E-MAIL: [csis04600q@istruzione.it](mailto:csis04600q@istruzione.it) [csis04600q@pec.istruzione.it](mailto:csis04600q@pec.istruzione.it)

Ai sigg. Docenti  
Al Personale ATA  
Albo  
Sito WEB

**Oggetto:** Green Pass per il personale scolastico – nota informativa

Come noto, il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”, ha introdotto l’obbligo, per tutto il personale scolastico, a partire dal 1 settembre e fino al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) quale requisito indispensabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del summenzionato requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione né ogni ulteriore eventuale compenso. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le modalità riportate dalla circolare del Ministero della Salute prot.n.35309 del 04.08.2021.

È possibile ottenere la certificazione verde COVID-19, anche per i soggetti esenti, se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido, del tipo salivare antigenico di ultima generazione, nelle ultime 48 ore o essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti. La certificazione verde, ottenuta in esito alla negatività al test molecolare o rapido eseguito, consente al personale scolastico non vaccinato la ammissione/riammissione in servizio per l’arco temporale di validità della certificazione stessa.

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (sanzione pecuniaria).

In merito alla responsabilità del Dirigente Scolastico di verificare il possesso della certificazione verde, si richiama quanto riportato dalla Nota MI n.1237 del 13.08.2021, che testualmente recita “ ..., allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo temperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy”.

Si allegano, per opportuna conoscenza:

- D.L. 6 agosto 2021, n.111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
- Circolare del Ministero della Salute sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid, prot.n. 35309 del 04.08.2021;
- Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.”, prot.n. 1237 del 13.08/2021;
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022, 14 agosto 2021.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni